

ALLEGATO 6



COMUNE di FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE
Servizio Energia e Rischio Idraulico

R E G O L A M E N T O

RELATIVO AL SERVIZIO CENSIMENTO E CATASTO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE DI ENERGIA TERMICA RIGUARDO AGLI IMPIANTI TERMICI;

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, DI VERIFICA E DI CONTROLLO ai sensi dell'art. 31, comma 3 Legge n. 10/91.

PARTE PRIMA	3
Art. 1 – Quadro normativo di riferimento	3
Art. 2 – Oggetto.	5
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 4 –Definizioni.	5
PARTE SECONDA	7
Art. 5 – Progettazione e installazione degli impianti termici.	7
Art. 6 – Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico.	8
Art. 7 – Esercizio degli impianti termici	9
Art. 8 – Esercizio e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione – “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”.	10
Art. 9 – Campagna di informazione all’utenza	12
Art. 10 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione sugli impianti termici	12
Art. 11 – Suddivisione degli oneri da versare per l’adesione alla campagna di controllo di impianti termici.....	13
Art. 12 – Modalità di pagamento.	13
Art. 13 – Anomalie non relative al DPR n. 412/93.	13
PARTE TERZA	14
Art. 14 – Accertamento dello stato degli impianti.	14
Art. 15 – Periodicità per le ispezioni a cura del Comune di Firenze.	14
Art. 16 – Modalità di preavviso ispezione.....	14
Art. 17 – Modalità di ispezione.....	15
Art. 18 – Anomalie rilevate durante le ispezioni.	15
Art. 19 – Accertamento di violazione.	27
Art. 20 – Invito alla messa a norma per la sicurezza.....	27
Art. 21 – Termini di adeguamento.	27
Art. 22 – Casi di pericolo immediato (classe 6).....	28
PARTE QUARTA.....	28
Art. 23– Sanzioni.	28
PARTE QUINTA.....	37
Art. 24 – Settore competente.	37
Art. 25 – Unità organizzativa comunale.....	37
Art. 26 – Modifiche al procedimento istruttorio.	37
Art. 27 – Entrata in vigore.	37

PARTE PRIMA

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

a) Premessa circa il contesto e la sua evoluzione

La legge n. 10 del 09.01. 1991 detta le “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale (P.E.N.) in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. con lo scopo di rendere operativo il P.E.N. anche nel particolare ambito dell’edilizia civile.

Il successivo D.P.R. n. 412 del 26 .08.1993 (modificato dal D.P.R. n. 551 del 21 .12.1999) è emanato in attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 ed è il “Regolamento per la progettazione la progettazione, installazione, l’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”.

Il combinato disposto dell’art. 31, comma 3 della legge n.10/91 e i punti 14-15-16-17-18-dell’Allegato “L” del D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 311 del 22.12.2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto 192/05” individua nei Comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti le autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

Ai sensi dell’art. 31 comma 3 della legge n. 10/91 e del punto 13 dell’allegato “L” del del D. Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 311/06, i Comuni al fine di accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, possono avvalersi di organismi esterni di specifica competenza tecnica.

Il presente Regolamento prende atto della necessità di normare la materia in attesa della definizione delle linee guida della normativa statale e regionale come previsto dall’art.17 del D.Lgs.n.192/05 – Clausole di Cedevolezza.

Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di riferimento nazionale e regionale richiamate, i riferimenti e i rimandi contenuti nel presente Regolamento, anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si intendono riferiti alla norma modificata o sostituita.

b) Disciplina di riferimento

La disciplina del presente Regolamento fa riferimento alle seguenti fonti normative riportate nell’allegato **SCHEMA 1**:

- ❑ Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- ❑ DPR. 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia” in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- ❑ DPR. n. 551 del 21.12.1999 “Regolamento recante modifiche al DPR n. 412 del 26.08.1993 in materia di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
- ❑ Legge 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico relativamente agli impianti alimentati con combustibili solidi o liquidi;
- ❑ DPR n. 1391 del 22 dicembre 1970 – “Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”;
- ❑ Legge 5 Marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti2”;

- ❑ DPR 6 dicembre 1991, n. 447 – “Regolamento di attuazione della Legge 05/03/1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”;
- ❑ DPR n. 392 del 18.04.1994 “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza” che reca modifiche al DPR n. 447/91;
- ❑ Norme tecniche UNI-CTI UNI-CIG UNI-CEI sull’esercizio degli impianti;
- ❑ Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 – “Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi”;
- ❑ D.M. 12 Aprile 1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
- ❑ D.M. 17 marzo 2003 aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- ❑ D.Lgs. n. 164/2000, Legge 241/90, Legge 15/68, DPR 403/68, DPR 642/72, D.Lgs 29/93, note del MICA Prot. n° 889516 del 10/12/1996, Prot. n° 220994 del 21/09/1998, Prot. n° 2245 del 24/11/1997;
- ❑ Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”;
- ❑ D. Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 relativa al Rendimento energetico in edilizia;
- ❑ D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002”;
- ❑ leggi, Decreti, Circolari statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza agli impianti termici, ivi compreso il Regolamento Edilizio.

Art. 2 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra i Titolari o Responsabili di impianti termici installati sul territorio comunale, come indicati al successivo art.6, e il Comune di Firenze nell'ambito delle attività di controllo e verifica ai fini della sicurezza e contenimento energetico stabilite dalle norme vigenti, indicate al precedente art.1,

Art. 3 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli “impianti termici” così come definiti sia dall'art. 1 comma 1 del D.P.R. n.412/93 che dagli artt. 1 – 2 – 3 del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 e ulteriori definizioni dell'allegato “A” del medesimo decreto legislativo.

Art. 4 –Definizioni.

1. Le definizioni tecniche richiamate nel presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 1, comma 1 del D.P.R. n.412/93 così come modificato dall art. 2 e dall'allegato “A” del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06.

Le definizioni tecniche si intendono come segue:

Comune di Firenze *Comune di Firenze - Direzione Ambiente – Servizio Energia*
via Benedetto Fortini n. 37 – 50125 Firenze.

R.C.T.: Rapporto di Controllo Tecnico (Allegato G o F) – *documento rilasciato e firmato dal Manutentore o Terzo Responsabile dopo la verifica periodica.*

Allegato F = *Rapporto di Controllo Tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 36 kW (D.M. 17 marzo 2003)*

Allegato G = *Rapporto di Controllo Tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW (D.M. 17 marzo 2003)*

RP: Rapporto di Prova = *documento riportante le analisi di combustione eseguite secondo la norma UNI 10389 e che deve essere allegato al libretto di impianto o di centrale rilasciato dall'Ispettore dopo l'esito della ispezione controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico.*

Dichiarazione di avvenuta manutenzione o avvenuto adeguamento: *attestazione del rispetto delle norme vigenti, trasmessa al Comune di Firenze con le modalità di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento.*

Potenza termica al focolare : *potenza del generatore di calore installato come definito dall'allegato A del D.Lgs.311/06*

Impianto termico di nuova installazione: *impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico come descritto nel punto 15 Allegato “A” Legge n. 10/91, D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06.*

Sostituzione di generatore di calore: *rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% alla potenza del generatore sostituito e destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.*

Mera sostituzione di generatore di calore: *rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro avente le stesse caratteristiche tipologiche del precedente destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.*

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico si intende *“la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica che è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e salvaguardia ambientale”. (punto 38 Allegato “A” del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06).*

PARTE SECONDA

Art. 5 – Progettazione e installazione degli impianti termici.

1. Gli impianti termici, di nuova installazione, devono essere progettati e installati in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 10/91, D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06, dalla Legge n. 46/90 e dai relativi Regolamenti di attuazione nonché, in conformità alle norme UNI di riferimento.
2. I Titolari hanno l'obbligo di affidare le operazioni di progettazione, installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici a soggetti tecnici abilitati ai sensi della legge n. 46/90 e ss.mm..
3. L'installatore, a fine dei lavori, deve rilasciare dichiarazione di "Conformità alla regola dell'arte" ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/90 e ss.mm..

4. In caso di **"impianto termico di nuova installazione"** come definito al precedente art.4 la procedura sarà la seguente:

Documentazione da produrre al Comune di Firenze:

- a) Progetto termico redatto da tecnico abilitato e controfirmato dal committente dei lavori (deposito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/91), riportante i valori termici così come definiti dal punto 3 Allegato "I" del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 - (prima dell'inizio lavori);
 - b) Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 legge n. 46/90 con gli allegati obbligatori, redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
 - c) Rapporto di controllo tecnico della prima accensione redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
 - d) Scheda identificativa dell'impianto (libretto di impianto/centrale D.M. 8 marzo 2003) redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmata dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori).
5. In caso di **"sostituzione di generatore di calore"** come definito al precedente art.4 la procedura sarà la seguente:

Documentazione da produrre al Comune di Firenze:

- a) Dichiarazione tecnica riportante i valori termici del nuovo generatore come definiti dal punto 3 Allegato "I" del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
- b) Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 legge n. 46/90 con gli allegati obbligatori, redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
- c) Rapporto di controllo tecnico della prima accensione redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
- d) Scheda identificativa dell'impianto (libretto di impianto/centrale) redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmata dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);

6. In caso di **"mera sostituzione di generatore di calore"** come definito al precedente art.4 la procedura sarà la seguente:

Documentazione da produrre al Comune di Firenze:

- a) Dichiarazione tecnica riportante i valori termici del nuovo generatore come definiti dal punto 4 comma a) Allegato "I" del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 - (a entro trenta giorni dalla fine lavori);

- b) Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 legge n. 46/90 con gli allegati obbligatori, redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
- c) Rapporto di controllo tecnico della prima accensione redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmato dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori);
- d) Scheda identificativa dell'impianto (libretto di impianto/centrale) redatta dal tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmata dal Responsabile dell'impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori).

Art. 6 – Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

1. Per **Responsabile** dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico si intende quanto indicato al precedente art.4
2. Nel caso di impianti a servizio di singole unità immobiliari, il Responsabile dell'esercizio e manutenzione è **"l'occupante"** a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa.
3. Nel caso di condomini, di edifici di civile abitazione o destinati ad altri usi e appartenenti/gestiti da società, Enti e simili, il Responsabile dell'esercizio e manutenzione è **"l'amministratore"**.
4. Il Responsabile, così come individuato sopra, può delegare la responsabilità ad un terzo soggetto, detto **"Terzo Responsabile"**.
5. L'eventuale incarico di "Terzo Responsabile" deve essere redatto in forma scritta e può essere conferito solo ai soggetti che hanno gli specifici requisiti previsti dalla legge.
6. Il Terzo eventualmente nominato Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto comunica entro sessanta giorni **la propria nomina** al Comune di Firenze.
7. Il Terzo Responsabile comunica entro sessanta giorni eventuali **revoche o dimissioni dall'incarico**, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto al Comune di Firenze con modello conforme alle normative vigenti. (D.M. 17 marzo 2003)
8. Il "Terzo Responsabile" è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti a carico del Responsabile ed è, tra l'altro, **il destinatario delle sanzioni amministrative** di cui all'art. 34 comma 5 della legge n.10/91.
9. Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare compresa **tra 117 kW a 350 kW** il Terzo Responsabile deve essere un'impresa con il requisito minimo di iscrizione alla CCIAA o all'Albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitazione relativa alla lettera "c)" (impianti di riscaldamento e climatizzazione). Per gli impianti a gas è richiesta anche l'iscrizione alla lettera "e)" (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 della stessa legge.
10. Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare **maggiore di 350 kW**, il Terzo Responsabile deve possedere - oltre a quanto indicato al precedente punto 9 - almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 e ss.mm.;
 - b. iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea.
11. Il ruolo di Terzo Responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizi energia, con modalità da definire con decreto del Ministero Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero delle Finanze".

12. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione ha l'obbligo di esercire l'impianto termico in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 7 – Esercizio degli impianti termici

1. Condizioni di ammissibilità all'uso

L'esercizio ed uso di ciascun impianto termico – nei termini specificati all'art.1 comma1 del DPR 412/93 - è ammesso solo qualora l'impianto sia dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. In particolare la documentazione prescritta, in funzione della potenzialità dell'impianto, è esplicitata ai commi seguenti.

2. Disciplina per gli impianti di potenzialità inferiore a 35 kW

- a) Libretto di impianto , conforme al D.M. 17/03/2003, correttamente compilato e nel quale devono essere registrate tutte le operazioni di verifica periodica effettuate dal responsabile dell'impianto con allegati i Rapporti di analisi di combustione.
- b) Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte (come previsto dall'art. 5 comma 9 legge n. 46/90 – D.M. 20/02/92 – D.P.R. 392/94).
- c) In caso di mancanza della dichiarazione di conformità questa può essere sostituita da attestato come previsto dalle norme tecniche UNI 10738 (impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico inferiore a 35 kW preesistenti alla data 13 marzo 1990).
- d) **In caso di mancanza della dichiarazione di conformità** per impianti installati dopo il 13 marzo 1990 questa può essere sostituita da collaudo tecnico redatto da professionista abilitato che attesti la sicurezza del sistema impianto.

3. Disciplina per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW

a) *Per impianti con potenzialità nominale compresa tra i 36 kW e 116 kW:*

- I. Libretto di centrale , conforme al D.M. 17/03/2003, correttamente compilato e nel quale devono essere registrate tutte le operazioni di verifica periodica effettuate dal Responsabile dell'impianto con allegati i Rapporti di analisi di combustione.
- II. Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte (come previsto dall'art. 5 comma 9 Legge n. 46/90 – D.M. 20/02/92 – DPR. n.392/94);
- III. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 12 aprile 1996 sottoscritta da tecnico professionista abilitato.
- IV. ISPEL – Certificazione per apparecchi a pressione
- V. In caso di mancanza della dichiarazione di conformità questa può essere sostituita da collaudo come prevista dalle normative vigenti.

b) *Per impianti con potenzialità nominale superiore a 116 kW:*

- I. Libretto di centrale , conforme al D.M. 17/03/2003, correttamente compilato e nel quale devono essere registrate tutte le operazioni di verifica periodica effettuate dal Responsabile dell'impianto con allegati i Rapporti di analisi di combustione.
- II. Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte (come previsto dall'art. 5 comma 9 Legge n. 46/90 – D.M. 20/02/92 – DPR. n.392/94);
- III. CPI – Certificato di Prevenzione Incendi valido (centrali superiori a 116 kW).
- IV. ISPEL – Certificazione per apparecchi a pressione
- V. In caso di mancanza della dichiarazione di conformità questa può essere sostituita da collaudo come prevista dalle normative vigenti.

4. Libretto di centrale – Libretto di impianto

- a) In base a quanto disposto dal comma 9, art. 11 del DPR 412/93, tutti gli impianti termici, sia esistenti che di nuova installazione, devono avere, a corredo della propria documentazione, un libretto di impianto (per gli impianti con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW) o un libretto di centrale (per gli impianti con potenza termica al focolare uguale o superiore a 35 kW). In questi dovranno essere riportati le principali caratteristiche dell'impianto, tutti i risultati delle manutenzioni, dei controlli e delle verifiche effettuate, e tutte le eventuali sostituzioni dei componenti.
- b) Per la redazione dei libretti i modelli da utilizzare sono quelli riportati nel Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, rispettivamente nell'allegato II, per il libretto di impianto, e nell'allegato "I", per il libretto di centrale.
- c) I libretti devono essere conservati, a cura del Responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
- d) In caso di nomina del Terzo Responsabile e successiva rescissione contrattuale, il Terzo Responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
- e) Per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante nel caso di rilascio dell'unità locata o il proprietario nel caso di vendita ha l'obbligo di consegnare al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
- f) In particolare, visti i libretti di impianto e di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del DPR n.412/93, visto il punto 7 della norma UNI 10389 ed in considerazione delle operazioni previste dalla stessa UNI 10389, devono contenere:
 - dati relativi all'utente;
 - dati relativi all'impianto;
 - risultati della verifica dello stato delle coibentazioni;
 - risultati della verifica dello stato della canna fumaria;
 - risultati della verifica dei dispositivi di regolazione e controllo e della loro taratura;
 - risultati della verifica della ventilazione del locale di installazione;
 - dati analizzatore (marca, modello, numero di matricola, estremi del certificato di taratura);
 - rilievo della portata termica (consumo orario di combustibile e calcolo della potenza al focolare);
 - parametri misurati nel controllo di combustione, per tre volte:
 - o concentrazione del monossido di carbonio (ppm);
 - o temperatura dei fumi (°C);
 - o temperatura aria comburente (°C);
 - concentrazione ossigeno (%);
 - calcolo del monossido di carbonio corretto (ppm);
 - calcolo del rendimento di combustione (%);
 - confronti con i limiti di legge ed esito della prova;
 - altre informazioni relative alla prova essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni: modalità di effettuazione della prova (riscaldamento, acqua calda sanitaria, ecc.) temperatura di mandata, temperatura di mantello, temperatura ambiente, presenza di ventosità, ecc.

Art. 8 – Esercizio e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione – “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”.

1. Per *Esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria* si intendono le operazioni di cui ai punti 10, 20 e 21 dell'Allegato “A” del D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 (art.12 allegato “L” punti riferiti non compresi dal presente Regolamento)

2. La regolazione, l'uso e la manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dall'impresa installatrice o comunque dalla casa costruttrice.
3. La manutenzione dell'impianto termico va effettuata con le cadenze previste dalla **tabella A** del presente Regolamento.
4. I controlli di cui agli allegati "G" ed "F" - D.M. 17 marzo 2003, comprensivi delle analisi di combustione e ove richiesto la misurazione del tiraggio devono essere eseguiti contemporaneamente alle operazioni di controllo e manutenzione.

Tabella – A - riepilogativa dell'attività di manutenzione e rendimento degli impianti termici:

Impianti Termici:	Combustibile Liquido o Solido	Combustibile Gassoso
Superiori a kW 350	Ogni anno (inizio periodo di esercizio) + una a metà periodo di esercizio	Ogni anno (inizio periodo di esercizio) + una a metà periodo di esercizio
da kW 35 a kW 349	Ogni anno	Ogni anno
inferiori a kW 35	Ogni anno	Ogni 2 anni

5. Al termine delle operazioni di manutenzione l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione deve redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (R.C.T. - allegati F/G – D.M. 17 marzo 2003), conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 in cui sono riportate le operazioni effettuate, le eventuali anomalie rilevate nonché i provvedimenti atti ad eliminarle.
6. La misurazione del rendimento di combustione (controllo di combustione) va effettuata in conformità alla norma UNI 10389.
7. I Rapporti di Controllo Tecnico devono essere redatti in triplice copia, controfirmati dal proprietario, conduttore, amministratore condominiale per ricevuta e presa visione (come definiti dall'art. 7 comma 1 D.Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06).
8. Una copia del R.C.T. è conservata dal Responsabile dell'impianto termico sia esso il proprietario, conduttore/Terzo Responsabile, amministratore condominiale ed è parte integrante del libretto centrale/impianto.
9. Una copia del R.C.T. è conservata dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione.
10. Una copia del R.C.T. costituisce la "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" da inviare al Comune di Firenze **a cura del manutentore** o altri soggetti ritenuti pertinenti ai sensi del punto 14 dell'Allegato "L" del Lgs. n. 192/05 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 311/06 nei termini e modalità sotto specificate unitamente al versamento relativo agli oneri.
11. Gli impianti termici difforni alle norme vigenti in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale o a qualsiasi altra prescrizione di legge, non possono essere eserciti.
12. Durante l'esercizio non devono essere alterate le condizioni di sicurezza possedute dall'impianto all'atto della sua installazione.
13. L'esercizio degli impianti termici deve essere conforme alle norme vigenti, in particolare:
 - a. devono essere rispettati i valori massimi di temperatura negli ambienti riscaldati;
 - b. devono essere rispettati i periodi di accensione annuale;

- c. devono essere rispettati i periodi di accensione giornaliera;
- d. devono essere rispettate le periodicità di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche.

Art. 9 – Campagna di informazione all'utenza

1. Il Comune di Firenze ai sensi del comma 12 dell'allegato "I" del D.Lgs. 311/06, all'inizio di ogni biennio di riferimento, in un quadro di azione che promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori promuove una campagna di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati
2. La campagna di informazione ha lo scopo di censire, nel biennio, lo stato di manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e di risparmio energetico degli impianti stessi.

Art. 10 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione sugli impianti termici

1. La presentazione al Comune di Firenze della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici esistenti, atto di **"adesione alla campagna di controllo"**, deve avvenire ogni due anni nell'arco del biennio di riferimento a partire dal prossimo biennio 2008 - 2009 (salvo successive modifiche legislative).
2. Per gli impianti termici per i quali è stata già trasmessa al Comune di Firenze nei bienni precedenti il rapporto di controllo tecnico con analisi di combustione si intende con il termine "due anni" il periodo a partire dalla data dell'ultima manutenzione ove è avvenuta l'analisi di combustione.

Esempio: le manutenzioni, con analisi di combustione effettuate nell'arco dell'anno 2006 saranno ripetute nell'arco dell'anno 2008;
le manutenzioni, con analisi di combustione effettuate nell'arco dell'anno 2007 saranno ripetute nell'arco dell'anno 2009; e così a seguire...

3. In caso di installazione di un nuovo impianto termico, sostituzione, o mera sostituzione del generatore, la successiva manutenzione deve avvenire nel biennio seguente.
4. La "dichiarazione di avvenuta manutenzione" da inviare al Comune di Firenze **deve essere corredata dell'attestazione di pagamento** dell'onere previsto ed il cui importo sarà stabilito con successiva Delibera di Giunta Municipale e dovrà comunque pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione della manutenzione.
5. Il Rapporto di Controllo Tecnico della "dichiarazione di avvenuta manutenzione" da inviare al Comune di Firenze **deve avere obbligatoriamente il formato conforme alle normative vigenti** (allegato "F" e "G" - D.M. 17 marzo 2003).
6. Per "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" **corretta**, si intende quanto previsto dai commi e articoli del presente Regolamento.
7. Per gli impianti termici di **potenzialità inferiore o uguale a 35 kW**, l'omessa manutenzione o l'omessa trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, comporterà l'applicazione dell'onere del costo di ispezione stabilito dall'Amministrazione comunale con successiva Delibera di Giunta Municipale.
8. Per gli impianti termici di **potenzialità superiore a 36 kW**, l'omessa manutenzione comporterà l'applicazione dell'onere come dalle tabelle "B" e "C" del presente Regolamento moltiplicate per un coefficiente che verrà definito con successiva Delibera di Giunta Municipale

- Qualora durante la visita di Ispezione programmata da parte del Comune di Firenze (o eventuali Organismi Affidatari) si riscontrassero anomalie o pericolosità sull'impianto termico (vedi tabella "D" del presente Regolamento) verrà attivata la procedura sanzionatoria con ulteriore onere a carico del Responsabile.

Art. 11 – Suddivisione degli oneri da versare per l'adesione alla campagna di controllo di impianti termici

- Le fasce relative agli oneri da versare per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione sono individuate nella seguente tabella:

Tabella B

<i>fasce - Impianti Termici</i>	<i>R.C.T.</i>	<i>periodicità</i>
inferiori a kW 35	Allegato G	biennale
da kW 36 a kW 116	Allegato F	
da kW 117 a kW 350		
Da kW 351 a kW 1000		
Oltre kW 1001		

- In caso di presenza di più generatori in una centrale termica si procederà come riportato nella seguente tabella C:

Tabella C

<i>descrizione</i>	<i>€uro</i>
1° generatore	Importo intero
Dal 2° generatore e oltre	50% dell'importo cadauno

- Per impianti termici modulari/armadio a "cascata" si considerano le singole potenze distinte.
- Gli importi riferiti alla fasce sopraelencate saranno stabiliti con Delibera di Giunta comunale; eventuali successive variazioni sugli importi e le fasce di appartenenza saranno successivamente modificate ed approvate con Delibere di Giunta comunale.

Art. 12 – Modalità di pagamento.

- Le modalità di pagamento degli oneri di cui all'art.11, saranno adottate in base alle esigenze evidenziate dall'utenza e dettate dai settori di riferimento tecnici e finanziari con successivo atto.

Art. 13 – Anomalie non relative al DPR n. 412/93.

- Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del DPR n.412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.
- Il Comune di Firenze potrà farsi promotore di un protocollo di intesa, con tutti gli organismi competenti sugli impianti termici, al fine di coordinare gli interventi conseguenti alle modalità di segnalazione.

PARTE TERZA

Art. 14 – Accertamento dello stato degli impianti.

1. Ai sensi degli artt. 7, 9 e 12 commi 12, 14, 16, 17, 18 Allegato L, del D.Lgs 311/06, il Comune di Firenze “accerta l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici” dislocati sul proprio territorio.
2. L’attività di cui al punto precedente è denominata **Servizio di Ispezione e Catasto degli Impianti Termici** ed ha lo scopo di espletare tutti gli adempimenti che ne conseguono.
3. Nei rapporti di Prova (RP) saranno evidenziate tutte le anomalie eventualmente rilevate e saranno informati i Responsabili degli impianti termici sul rischio e sulle eventuali modifiche da effettuare.
4. Il Comune di Firenze provvede ad espletare gli adempimenti di sua competenza per la messa a norma degli impianti termici e per l’erogazione delle eventuali sanzioni

Art. 15 – Periodicità per le ispezioni a cura del Comune di Firenze.

1. L’accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici viene effettuato, a cura del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 31 comma 3 della legge 10/91.
2. La periodicità delle ispezioni è stabilita nel biennio dal punto 16 e 17 dell’allegato “L” del D. Lgs. 311/06.
3. **Il prossimo biennio comprenderà il periodo dal 01.01.2008-al 31.12.2009 e così a seguire per i successivi bienni.**
4. Le ispezioni sugli impianti termici saranno effettuate in percentuale sulla totalità degli impianti esistenti sul territorio comunale sia sul biennio precedente (campagna di adesione/autocertificazione conclusa) che su quello in corso.

Art. 16 – Modalità di preavviso ispezione.

1. Il Comune di Firenze si impegna a comunicare agli utenti di impianti termici sul proprio territorio i tempi e le modalità per l’esecuzione delle ispezioni, secondo le seguenti procedure:
 - a. per mezzo di comunicazione scritta da trasmettere in tempo utile (min.15 giorni);
 - b. altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.
2. All’accertamento **deve essere presente il Responsabile dell’esercizio e manutenzione ovvero un suo delegato che ne abbia titolo.**
3. Quando pur rispettando le modalità di preavviso di cui sopra, il Comune di Firenze non possa procedere alla verifica **per diniego di accesso o assenza del responsabile dell’esercizio e manutenzione (o suo delegato)**, il preavviso dovrà essere reiterato a mezzo di raccomandata A.R..
4. In caso di ulteriore diniego di accesso o assenza del Responsabile dell’esercizio e manutenzione, non opportunamente motivati e documentati al Comune di Firenze, è considerata violazione ai sensi dell’art. 31 comma 1 della Legge n.10/91 e pertanto daranno origine alle sanzioni descritte nel presente Regolamento.

5. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, ai fini della tutela della sicurezza, il Comune di Firenze richiederà la sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.164/2000.

Art. 17 – Modalità di ispezione.

1. L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica.
2. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli di cui ai libretti di centrale/impianto (art. 11 comma 9 del DPR n.412/93 e ss. mm.).
3. Le difformità emerse nel corso dell'ispezione determinano la classe di anomalia dell'impianto come definita al successivo articolo del presente Regolamento.
4. Al termine dell'accertamento, l'ispettore del Comune di Firenze (o dell'Organismo affidatario) redigerà un **Verbale di Ispezione (R.P.)** riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni.
5. Il Verbale di ispezione dovrà essere redatto **in triplice copia** controfirmato dal Responsabile dell'esercizio e manutenzione (o dal suo delegato).
6. La prime due copie saranno trattenute dall'ispettore del Comune di Firenze (o dell'Organismo affidatario).
7. Una copia del R.P. sarà rilasciata al Responsabile che dovrà conservarla in allegato al Libretto di Centrale o di Impianto.

Art. 18 – Anomalie rilevate durante le ispezioni.

1. In considerazione di quanto previsto:
 - a. dal punto 4 della norma UNI 10389
 - b. dell'articolo 11 del DPR n.412/93 (e succ. modif.)
 - c. dal libretto di centrale/impianto (allegati "F" e "G" del D.Lgs 311/06)
 - d. dalla definizione di "esercizio e manutenzione di un impianto termico", di cui all'art. 1, comma 1, lettera n del DPR n.412/93gli ispettori incaricati dal Comune di Firenze all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.
2. Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte del Comune di Firenze saranno suddivise in classi di pericolosità.
 - a. La classe 1 è relativa a rapporti di prova **senza anomalie**;
 - b. Le classi 2 e 3 sono relative a rapporti di prova con **anomalie lievi**;
 - c. Le classi 4 e 5 sono relative a rapporti di prova con **anomalie gravi**;
 - d. La classe 6 è relativa a rapporti di prova con anomalie **estremamente pericolose**.
3. **L'attribuzione alla classe di anomalia** di ciascun impianto sarà effettuata dall'ufficio tecnico del Comune con il confronto del relativo R.P. su cui l'ispettore dovrà riportare e specificare le anomalie rilevate e le caratteristiche di ciascuna classe individuate nella tabella. In caso di affidamento ad Organismo esterno, questo dovrà proporre l'attribuzione di classe dell'impianto che dovrà essere approvata dal Comune. Le procedure di attribuzione vengono specificate anche nello **SCHEMA 2** allegato.
4. Sulla base della classe di pericolosità individuata come definito al comma 3, si provvederà all'applicazione **delle sanzioni** definite dal D.P.R.311/2006 e le cui modalità verranno definite con successivo atto.

Tabella D: Descrizione e suddivisione in classi delle anomalie degli impianti termici:

Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE	Classe
			Rapporto di Prova senza rilievi	1
Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE ANOMALIA	Classe
1	L 46/90	9	Assenza dichiarazione di conformità	2
2	D.P.R. 392/94	5	Assenza dichiarazione di conformità (solo per impianti superiori a 35 kW)	2
3	UNI 10738	P.to 10- App. F	Assenza documento sostitutivo UNI 10738	2
4	D.M. 1/12/75	22 c. 1 e 2	Assenza certificati dispositivi ISPEL	2
5	D.M. 1/12/75	23	Certificati dispositivi ISPEL scaduti	2
6	D.P.R.37/98 D.M. 4/04/98	1-2	Assenza certificato Prevenzione Incendi/N.O.P.	2
7	D.P.R.37/98 D.M. 4/04/98	4	Certificato Prevenzione Incendi/N.O.P. scaduto	2
8	D.P.R.412/93	11 c. 4	Assenza libretto d'uso e manutenzione	2
9	D.P.R.412/93	9 c.8	Assenza cartello 9 comma 8	2

12	D.P.R.412/93	11 c. 11	Libretto di Centrale/Impianto non compilato correttamente	2
15	D.P.R.412/93	5 c. 11	Coibentazione rete di distribuzione fluido termovettore parzialmente assente e/o ammalorata	2
17	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.4	Generatore con scarico verticale inferiore a 2 diametri del canale da fumo	2
18	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.5	Tratto subascensionale del canale da fumo	2
19	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.6	Canale da fumo con cambiamenti di direzione superiori a 3 e/o realizzati con angoli inferiori a 90° e/o realizzati con elementi curvi.	2
20	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.7	Generatore con tubo di scarico posteriore o laterale con canale da fumo di lunghezza maggiore di 1500 mm.	2
21	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.8	Asse del tratto terminale del canale da fumo con perpendicolare alla parete interna ed opposta del camino e/o non saldamente fissato all'imbocco del camino.	2
60	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11701 DPR 1391/70	7.5	Canale da fumo non coibentato	2
68	UNI 10389	4.1.2,5.4	Analisi di combustione non effettuata.	2
71	DPR 412/93 UNI 10389	5.8 - 5.1	Foro realizzato in posizione non conforme.	2
79	DPR 412/94	11 C. 1 e 3	Assenza dell'atto di nomina di Terzo Responsabile	2

Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE ANOMALIA	Classe
10	D.P.R.412/93	11 c.9	Assenza di libretto centrale impianto	3
11	D.M 17/03/2003	1	Libretto di Centrale/Impianto non conforme D.M. 17/03/2003	3
13	D.P.R.412/93	11 cc 4 12 e 13	Rapporti di controllo tecnico assenti	3
14	D.P.R.412/93	5 c. 11	Assenza coibentazione rete di distribuzione fluido termovettore	3
22	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.9	Canale da fumo con sezione minore di quella all'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio.	3
28	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.02	Camino/canna non coibentata.	3
29	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.02	Camino/canna fumaria con andamento non verticale.	3
31	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Canna collettiva ramificata nel quale scaricano apparecchi di diverso combustibile.	3
32	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Canna collettiva ramificata nel quale scaricano apparecchi di diverso tipo.	3
33	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Canna collettiva ramificata nella quale scaricano apparecchi con portata termica nominale differente di oltre il 30% in meno rispetto alla massima portata termica allacciabile.	3
45	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.2	Segmenti verticali dell'aspiratore statico del terminale di tiraggio di lunghezza inferiore ai 3 diametri.	3

46	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.2	Distanza tra parete e terminale di tiraggio inferiore ai 2 diametri.	3
48	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.3	Terminale di tiraggio non rispetta le distanze di norma (apparecchi a tiraggio naturale).	3
50	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.4.2.3	Terminale di tiraggio non rispetta le distanze di norma (apparecchi muniti di elettroventilatore).	3
58	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11701 DPR 1391/70	6.13	Assenza camera incombusti	3
59	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11701 DPR 1391/70	7.1	Tratto subascensionale del canale da fumo con pendenza inferiore al 5% (al 2% per impianti di P 1.000.000 kcal/h)	3
61	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11701 DPR 1391/70	7.7	Assenza degli sportelli di ispezione sul canale da fumo.	3
62	D.P.R.412/93	7	Assenza di dispositivi di regolazione e controllo.	3
63	D.P.R.412/93	7	Dispositivi di regolazione e controllo cortocircuitati.	3
65	UNI 7129/01-92-72 CIRC. 68/69 CIRC. 73/71	4	Apertura di ventilazione insufficiente.	3
67	UNI 7129/01-92-72 CIRC. 68/69 CIRC. 73/71	4	Apertura di ventilazione/aerazione in posizione non conforme.	3
69	DPR 412/93 UNI 10389	5.8 - 5.1	Assenza foro di prelievo fumi.	3

70	DPR 412/93 UNI 10389	5.8 - 5.1	Foro prelievo fumi non stabilmente chiuso.	3
72	DPR 412/93 DPR 1391/70	5.8 - 7.9	Assenza placca prelievo fumi.	3
75	UNI10389	6	Il rendimento di combustione non rientra nei limiti previsti dalla legge.	3
76	DPR 412/92	5 C. 5	Impianti di potenza nominale superiore a 350 kW non ripartita su più generatori in assenza di impedimenti obiettivi.	3
77	DPR412/93	5 C. 6	Impianto destinato alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze senza generatori distinti.	3
78	DPR 412/93	5 C. 7	Assenza del sistema di accumolo dell'acqua calda	3
93	D.M. 12/04/96	06.03	Locale Caldaia - Segnaletica di sicurezza assenti o carente	3
100	CIRC. 73/71	01.05	Locale Caldaia - Porte prive del congegno di autochiusura	3
103	UNI 7129/01	3.5.1.1	Scarico apparecchi cottura privo di cappa con collegamento all'esterno/canna fumaria e assenza di elettroventilatore	3

Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE ANOMALIA	Classe
23	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.10	Presenza di dispositivi di intercettazione sul canale da fumo.	4
27	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.02	camino/canna fumaria non a tenuta, permeabile o termicamente non isolata.	4
30	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Mezzo ausiliario di aspirazione (o compressione) collegato a canna fumaria collettiva ramificata.	4
34	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Canale collettivo ramificato alla quale sono allacciati più apparecchi per piano.	4
35	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.2.3	Canale da fumo ramificato che riceve lo scarico di più di 5 apparecchi.	4
36	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.04	Generatore di tipo B con scarico a parete privo di terminale di tiraggio.	4
37	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico a parete e tratto subascensionale del canale con pendenza inferiore al 3% e/o lunghezza superiore a 1000 mm.	4
38	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico a parete verticale e cambiamenti di direzione superiori a 2 e/o realizzati con angoli inferiori a 90° e/o realizzati con elementi non curvi.	4
39	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico posteriore o laterale a parete e cambiamenti di direzione superiori a 1 e/o realizzati con elementi non curvi.	4
41	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico a parete e tratto finale sporgente per meno di 2 diametri.	4
42	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico a parete e assenza di guaina metallica nel tratto attraversante i muri.	4

43	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.2	Sbocco del terminale di tiraggio a quota inferiore a 1,5 m rispetto all'attacco del condotto di scarico.	4
44	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.2	Sbocco del terminale di tiraggio privo del dispositivo antivento.	4
47	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.3	Terminale di tiraggio non situato su parete perimetrale esterna dell'edificio.	4
54	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.7	Scarico su spazio chiuso a cielo libero di dimensioni non conformi.	4
55	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.7	Scarico su spazio chiuso a cielo libero in presenza di prese d'aria o ad uso esclusivo di impianti ventilazione o condizionamento dell'aria.	4
57	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11071 DPR 1391/70	6.8	Camino con sezione minima inferiore a 220 cm ² (raggio inferiore a 8,4 cm)	4
66	UNI 7129/01-92-72 CIRC. 68/69 CIRC. 73/71	4	Apertura di ventilazione ostruita/ostruibile.	4
73	UNI10389	06.01	L'indice di fumosità non rientra nei limiti consentiti dalla legge.	4
84	D.M. 12/04/96	04.02	Locale non ad uso esclusivo, presenza di materiale estraneo in centrale termica	4
87	D.M. 12/04/96	4.2.5.1	Porta del locale o disimpegno non apribile verso l'esterno e/o non munita di congegno di autochiusura	4
89	D.M. 12/04/96	05.04.02	Assenza inguainamento tubazione gas nell'attraversamento muri e solai	4

90	D.M. 12/04/96	06.01	Impianto elettrico non conforme	4
91	D.M. 12/04/96	06.01	Assenza dell'interruttore generale all'esterno del locale	4
95	CIRC. 73/71	01.02	locale caldaia - assenza del gradino di contenimento combustibile e/o assenza impermeabilizzazione parte inferiore delle pareti	4
96	CIRC. 73/71	01.03	Dimensioni locale caldaia non conformi	4
97	CIRC. 73/71	01.04	Locale caldaia avente aperture comunicanti con locali destinati ad altro uso	4
98	CIRC. 73/71	01.05	Locale caldaia - Porte non apribili verso l'esterno	4
99	CIRC. 73/71	01.05	Porte del locale caldaia realizzate in materiale combustibile	4
109	UNI 7129/01	3.5.1.5	Generatore di tipo A installato in unico locale con potenza superiore a 15 kW	4
110	UNI 7129/01	3.5.1.7	Generatore a gas installato in ambiente con pericolo di incendio (rimessa, garage, box, ecc)	4
Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE ANOMALIA	Classe
16	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.1 - 5.3.1.2	Canale da fumo non a tenuta e/o non collegato a tenuta e/o in materiale non idoneo.	5
24	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.11	Canale da fumo nel quale scaricano più di 2 apparecchi o 2 apparecchi con portata termica differente di oltre il 30%.	5

25	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.11	Canale da fumo nel quale scaricano apparecchi funzionanti con combustibili diversi.	5
26	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.1.11	Canale da fumo nel quale scaricano apparecchi a gas e canali provenienti da cappe di apparecchi di cottura.	5
40	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.3.4.1	Generatore di tipo B con scarico a parete nel quale sono convogliati gli scarichi di altri apparecchi.	5
49	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.4.01	Generatore di tipo B a tiraggio forzato collegato a canna collettiva.	5
51	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.5	Generatore di tipo C collegato a Canna collettiva ramificata nella quale scarica apparecchi di tipo B.	5
52	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.5 - 5.6	Generatore di tipo C con condotto di scarico e relative componenti non stabili e/o rigidi.	5
53	UNI 7129/01/92/72 UNI 10738 UNI 10845	5.5 - 5.6	Generatore di tipo C con condotto di scarico in materiale corrugato.	5
56	UNI 9615 UNI 10435 UNI 11071 DPR 139/70	6.4	Camino al quale sono allacciati più focolari non siti nel medesimo locale	5
64	UNI 7129/01-92-72 CIRC. 68/69 CIRC. 73/71	4	Apertura di ventilazione assente.	5
74	UNI10389	06.01	La concentrazione di CO supera il limite consentito.	5
80	CIRC.68/89	5 CC. 3 e 4	Assenza o esclusione dei dispositivi di sicurezza	5

81	D.M. 12/04/96	04.01.01	Impianto installato in fabbricato destinato ad altro uso o in locale entro la volumetria del fabbricato servito con piano di calpestio ubicato a quota inferiore a 5 metri al di sotto del piano di riferimento.	5
82	D.M. 12/04/96	04.01.01	Assenza di parete confinante del locale caldaia con spazio aperto	5
83	D.M. 12/04/96	04.01.02	Apertura di ventilazione non a filo intradosso solaio	5
85	D.M. 12/04/96	04.02.01	Locale sottostante o contiguo a locale di pubblico spettacolo o comunque soggetto ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie d'uscita.	5
86	D.M. 12/04/96	04.02.02	Locale caldaia, posto all'interno di fabbricato destinato anche ad altro uso, che non costituisce compartimento antincendio	5
88	D.M. 12/04/96	05.04.02	Assenza all'esterno del locale, della valvola di intercettazione del combustibile	5
92	D.M. 12/04/96	06.02	Mezzi di estinzione incendi assenti o carenti	5
94	CIRC. 73/71	01.01	Locale caldaia privo di parete confinante con spazi a cielo libero	5
101	CIRC. 73/71	04.04	Assenza dispositivo d'intercettazione combustibile esterno al locale caldaia	5
102	CIRC. 73/71	07.01	Assenza interruttore generale all'esterno del locale caldaia	5
104	UNI 7129/01	3.5.1.2	Apparecchio di tipo B per la produzione di acqua calda sanitaria installato in camera da letto	5

105	UNI 7129/01	3.5.1.2	Generatore di tipo B per la produzione di acqua calda sanitaria installato in locale uso bagno o doccia di volume non insufficiente	5
106	UNI 7129/01	3.5.1.3	Generatore di tipo B per riscaldamento ambienti o combinati installato in camera da letto o locale uso bagno o doccia	5
107	UNI 7129/01	3.5.1.3	Apparecchio di tipo B installato in locale in presenza di caminetti senza afflusso di aria propria	5
108	UNI 7129/01	3.5.1.5	Generatore di tipo A installato in locale uso bagno, doccia o camera da letto e comunque in locale di volume non sufficiente	5
Cod.	Legge	Art.	DESCRIZIONE ANOMALIA	Classe
			PERICOLOSI	6

Art. 19 – Accertamento di violazione.

1. Il Comune di Firenze, per mezzo della sua unità organizzativa interna come descritto nel presente Regolamento, effettuerà, gli adempimenti in funzione del tipo di anomalia rilevata.

Art. 20 – Invito alla messa a norma per la sicurezza.

1. L'invito alla messa a norma dell'impianto termico di cui all'art. 18 (accertamento di violazione) del presente Regolamento deve essere notificato ai soggetti richiamati all'art. 34 comma 5 della legge 10/91, ossia al proprietario, all'amministratore o al terzo che ha assunto la responsabilità dell'impianto.
2. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte del Comune di Firenze.
3. L'invito dovrà contenere i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche ecc), le anomalie rilevate (con particolare riferimento alle anomalie di cui all'art. 18 del presente Regolamento), con l'indicazione degli elementi da adeguare, ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento.
4. Nei suddetti casi il Comune di Firenze potrà segnalare le eventuali anomalie alle Autorità competenti.
5. La messa a norma dell'impianto non pregiudica l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Art. 21 – Termini di adeguamento.

1. Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi a pericolosità più elevata potrà contenere il divieto d'utilizzo.
2. Per l'adeguamento della certificazione amministrativa dell'impianto, salvo eventuale diverso termine stabilito su indicazione del Comune di Firenze, esso sarà comunque commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta e non potrà comunque superare i 60 giorni.
3. Il destinatario al quale è stato notificato l'invito di cui all'art. 22 del presente Regolamento dovrà, entro il termine stabilito ai sensi del comma precedente inviare la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, così come indicato dal presente articolo.
4. Per attestare l'avvenuto adeguamento l'utente destinatario, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 36-46-47 del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta.
5. Ai sensi dell'art. 14, Tabella B, del DPR n.642/1972, la dichiarazione di cui al precedente comma 4 è esente da bollo.
6. Il Comune di Firenze, potrà predisporre ulteriore verifica allo scopo di accertare la veridicità della dichiarazione.
7. Nel caso in cui sia stata prodotta falsa dichiarazione, ovvero documenti tecnici i cui contenuti non corrispondano alla realtà, si provvederà a notificare l'infrazione alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000.

Art. 22 – Casi di pericolo immediato (classe 6).

1. **In attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, qualora nell'esito della manutenzione o della verifica sugli impianti termici da parte del manutentore o dagli incaricati dal Comune di Firenze, siano evidenziate anomalie che interessino, anche marginalmente aspetti di sicurezza per l'incolumità pubblica e che possano presumere una situazione di pericolo, il manutentore o il verificatore, a seguito della constatazione di pericolo, riporterà menzione specifica sui modelli G-F redatti negli appositi spazi riservati e renderà specificamente edotto il gestore/responsabile del pericolo riscontrato invitandolo a provvedere agli interventi necessari prima dell'uso dell'impianto termico.**
2. Successivamente il manutentore o l'ispettore, darà tempestiva comunicazione al Comune di Firenze che provvederà alla emissione di diffida all'uso dell'impianto termico da parte del responsabile dell'esercizio, fino all'avvenuto adeguamento ovvero la dismissione dell'impianto stesso oltre alle debite segnalazioni alle Autorità competenti.
3. Sarà cura del manutentore o dagli incaricati dal Comune di Firenze informare il cittadino/responsabile dell'impianto termico sul procedimento amministrativo per l'eliminazione delle anomalie riscontrate.
4. Il Comune di Firenze, a seguito dei risultati dell'ispezione, potrà richiedere la sospensione della fornitura di combustibile alla Società erogatrice per la tutela della sicurezza

PARTE QUARTA

Art. 23– Sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 5 della Legge n.10/91, il proprietario, l'amministratore o l'eventuale terzo responsabile che si è assunto la responsabilità sull'impianto termico, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31 comma 1 della Legge n.10/91 ed alle disposizioni del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa nei termini previsti dalle leggi vigenti
2. Le procedure di applicazione delle sanzioni previste dalla legge a seguito dell'individuazione di violazioni, saranno definite con successivo atto
3. Qualsiasi violazione alle norme vigenti e richiamate anche indirettamente dal presente Regolamento, se non di competenza del Comune di Firenze, sarà segnalata agli Organi competenti per i provvedimenti del caso e per l'erogazione delle sanzioni penali ed amministrative comminate dalle leggi vigenti.
4. I ricorsi contro l'applicazione delle sanzioni, dovranno essere presentati alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'avvenuta notifica.

(1) PROPRIETARIO	
(EDIFICI E IMPIANTI NUOVI O RISTRUTTURATI) (DURANTE LA FASE REALIZZATIVA IL PROPRIETARIO SI IDENTIFICA CON IL COMMITTENTE)	
OBBLIGHI	SANZIONI
DEPOSITO IN COMUNE DEL PROGETTO e DELLA RELAZIONE SECONDO l'art. 28 LEGGE 10/91 - E SECONDO ALLEGATO "E" al D.Lgs. 311/06	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (ART. 132 - D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380) Sanzione Amministrativa di Euro 860,76

(2) PROPRIETARIO- OCCUPANTE (*)	
IMPIANTI AUTONOMI (PN < 35KW)	
(*) L'OCCUPANTE, A QUALSIASI TITOLO, DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SUBENTRA, PER LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE, ALLA FIGURA DEL PROPRIETARIO NELL'ONERE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO, LIMITATAMENTE ALL'ESERCIZIO, ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO ED ALLE VERIFICHE PERIODICHE (DPR 412/93 - ART. 11 C. 2).	
OBBLIGHI	SANZIONI
PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE INIZIALE DEL "LIBRETTO DI IMPIANTO" (PER IMPIANTI ESISTENTI CHE NE SONO SPROVVISTI) ED AL SUO AGGIORNAMENTO, IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO G DEL DPR 412/93: TALE LIBRETTO DEVE ESSERE CONSERVATO PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE IN CUI È COLLOCATO L'IMPIANTO TERMICO (ART. 11 C. 9 e C. 11 - DPR 412/93 - DPR 551/99) – D.M. 8 marzo 2003	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 ART. 132) Sanzione Amministrativa di Euro 860,76
INVIARE ALL'ENTE DI CONTROLLO UNA COPIA FIRMATA DELLA SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO CONTENUTA NEL "LIBRETTO DI IMPIANTO" NEI CASI DI COMPILAZIONE INIZIALE DEL LIBRETTO PER NUOVO IMPIANTO, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI GENERATORE (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 11).	
ALLEGARE al "LIBRETTO di IMPIANTO" i RISULTATI dei CONTROLLI ESEGUITI dagli ENTI PREPOSTI al CONTROLLO SULL'IMPIANTO TERMICO, ANNOTANDONE i RIFERIMENTI negli APPOSITI SPAZI (ALLEGATO L COMMA 12 AL D.LGS 311/06).	
RISPETTARE il PERIODO di ESERCIZIO ANNUALE, L'ORARIO GIORNALIERO e la TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE (DPR 412/93 - ART. 11 C. 7).	
FAR ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO (D.LGS 311/06, ALLEGATO L COMMI 1,2,3):	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 ART. 132) Sanzione Amministrativa di Euro 860,76
- SEGUENDO LE ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REGOLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE RESE - DISPONIBILI DALL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO; - SEGUENDO QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO DI APPARECCHI E	

DISPOSITIVI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO TERMICO, ELABORATE DAL FABBRICANTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (NEI CASI IN CUI NON SIANO DISPONIBILI NÉ REPERIBILI LE ISTRUZIONI DELL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO). NEL CASO DI NON DISPONIBILITÀ DI TALE DOCUMENTAZIONE IL PROPRIETARIO O IL CONDUTTORE, DEVONO FARSI PARTE ATTIVA PER REPERIRE COPIE DELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO (ALLEGATO L COMMA 4 AL D.LGS 311/06); - SEGUENDO LE PRESCRIZIONI E CON LA PERIODICITÀ PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE UNI E CEI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELLE RESTANTI PARTI DELL'IMPIANTO TERMICO E DEGLI APPARECCHI E DISPOSITIVI PER I QUALI NON SIANO DISPONIBILI LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO	
FARSI RILASCIARE UN RAPPORTO CONFORME ALL'ALLEGATO G AL D.LGS 192/05, COMPILATO E FIRMATO DALL'INCARICATO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE, SOTTOSCRIVERNE COPIA PER RICEVUTA ED ALLEGARE L'ORIGINALE AL "LIBRETTO DI IMPIANTO" (ALLEGATO L C. 8 AL D.LGS 311/06), IN CUI SIANO RIPORTATI I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 ART. 132) Sanzione Amministrativa di Euro 860,76
IN CASO DI RENDIMENTO DI COMBUSTIONE INFERIORE AI LIMITI, ATTUARE GLI INTERVENTI CORRETTIVI NECESSARI PER AUMENTARE IL RENDIMENTO E PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ENTRO 300 GIORNI SOLARI SE, NONOSTANTE GLI INTERVENTI CORRETTIVI, IL RENDIMENTO RIMANE INFERIORE AI LIMITI AMMESSI (ALLEGATO L COMMA 10 AL D.LGS 311/06).	
AL TERMINE DELL'OCCUPAZIONE, L'OCCUPANTE DEVE CONSEGNARE AL PROPRIETARIO O AL SUBENTRANTE IL "LIBRETTO DI IMPIANTO", DEBITAMENTE AGGIORNATO, CON GLI EVENTUALI ALLEGATI (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 8).	
RESPONSABILITÀ IN PROPRIO	
L'OCCUPANTE PUÒ PROVVEDERE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE. IN TAL CASO DOVRÀ AFFIDARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE AD UN OPERATORE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 46/90 ART. 1 C. 1 LETTERE C) - E).	
DELEGA AL TERZO RESPONSABILE	
OVE NON INTENDA PROVVEDERE DIRETTAMENTE, L'OCCUPANTE PUÒ DELEGARE, IN FORMA SCRITTA, GLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA AL SOGGETTO CUI È AFFIDATA CON CONTINUITÀ LA MANUTENZIONE	

DELL'IMPIANTO, CHE ASSUME PERTANTO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE: TALE SOGGETTO DEVE OVVIAMENTE POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 46/90 ART. 1 C. 1 LETTERE C) - E) (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 8).	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 ART. 132)
L'OCCUPANTE MANTIENE IN MANIERA ESCLUSIVA LE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO: RISPETTO DEL PERIODO DI ESERCIZIO ANNUALE, DELL'ORARIO GIORNALIERO E DELLA TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 8).	Sanzione Amministrativa di Euro 860,76

(3) PROPRIETARIO - AMMINISTRATORE (*)	
IMPIANTI CENTRALIZZATI (PN > 35KW)	
(*) AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO O EQUIVALENTE PER GLI ENTI PUBBLICI.	
OBBLIGHI SANZIONI	
OBBLIGHI	SANZIONI
PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE INIZIALE DEL "LIBRETTO DI CENTRALE" (PER IMPIANTI ESISTENTI CHE NE SONO SPROVVISTI) ED AL SUO AGGIORNAMENTO, IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO F DEL DPR 412/93: TALE LIBRETTO DEVE ESSERE CONSERVATO PRESSO L'EDIFICIO IN CUI È COLLOCATO L'IMPIANTO TERMICO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 9 E C. 11).	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (ART 15 COMMA 5 D.LGS 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 1.000,00
INVIARE ALL'ENTE DI CONTROLLO UNA COPIA FIRMATA DELLA SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO CONTENUTA NEL "LIBRETTO DI CENTRALE" NEI CASI DI COMPILAZIONE INIZIALE DEL LIBRETTO PE, NUOVO IMPIANTO O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 11).	
ALLEGARE AL "LIBRETTO DI CENTRALE" I RISULTATI DEI CONTROLLI ESEGUITI DAGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO SULL'IMPIANTO TERMICO, ANNOTANDONE I RIFERIMENTI NEGLI APPOSITI SPAZI (ALLEGATO L COMMA 12 AL D.LGS 311/06).	
RISPETTARE IL PERIODO DI ESERCIZIO ANNUALE, L'ORARIO GIORNALIERO E LA TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE (DPR 412/93 - ART. 11 C. 7).	
ESPORRE UNA TABELLA CON INDICAZIONE DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO, DELL'ORARIO DI ATTIVAZIONE GIORNALIERA E DELLE GENERALITÀ DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO (DPR 412/93 - ART. 9 C. 8).	
PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA PN=350 KW, EFFETTUARE UNA SECONDA VERIFICA DEL SOLO RENDIMENTO DI COMBUSTIONE, NORMALMENTE A METÀ DEL PERIODO DI RISCALDAMENTO (ALLEGATO L COMMA 7 AL D.LGS 311/06).	
FAR ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO (D.LGS 311/06, ALLEGATO L COMMI 1,2,3): - SEGUENDO LE ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REGOLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE RESE DISPONIBILI DALL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO; - SEGUENDO QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO TERMICO, ELABORATE DAL FABBRICANTE	

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (NEI CASI IN CUI NON SIANO DISPONIBILI NÉ REPERIBILI LE ISTRUZIONI DELL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO). NEL CASO DI NON DISPONIBILITÀ DI TALE DOCUMENTAZIONE IL PROPRIETARIO, IL CONDUTTORE, L'AMMINISTRATORE O TERZO RESPONSABILE DEVONO FARSI PARTE ATTIVA PER REPERIRE COPIE DELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO (ALLEGATO L COMMA 4 AL D.LGS 311/06); - SEGUENDO LE PRESCRIZIONI E CON LA PERIODICITÀ PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE UNI E CEI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELLE RESTANTI PARTI DELL'IMPIANTO TERMICO E DEGLI APPARECCHI E DISPOSITIVI PER I QUALI NON SIANO DISPONIBILI LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO;	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (ART 15 COMMA 5 D.LGS 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 1.000,00
FARSI RILASCIARE UN RAPPORTO, COMPILATO E FIRMATO DALL'INCARICATO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE, SOTTOSCRIVERNE COPIA PER RICEVUTA ED ALLEGARE L'ORIGINALE AL "LIBRETTO DI CENTRALE" (ALLEGATO L COMMA 8 AL D.LGS 311/06). IN CUI SIANO RIPORTATI I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (ART 15 COMMA 5 D.LGS 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 1.000,00
IN CASO DI RENDIMENTO DI COMBUSTIONE INFERIORE AI LIMITI, ATTUARE GLI INTERVENTI CORRETTIVI NECESSARI PER AUMENTARE IL RENDIMENTO E PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ENTRO 300 GIORNI SOLARI SE, NONOSTANTE GLI INTERVENTI CORRETTIVI, IL RENDIMENTO RIMANE INFERIORE AI LIMITI AMMESSI (ALLEGATO L COMMA 10 AL D.LGS 311/06).	
IN CASO DI VENDITA O DI LOCAZIONE, CONSEGNARE ALL'ACQUIRENTE O AL LOCATARIO IL "LIBRETTO DI CENTRALE", DEBITAMENTE AGGIORNATO, CON GLI EVENTUALI ALLEGATI (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 8).	
RESPONSABILITÀ IN PROPRIO	
IL PROPRIETARIO (O L'AMMINISTRATORE) PUÒ PROVVEDERE IN PROPRIO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE	
IN TAL CASO DOVRÀ AFFIDARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE AD UN OPERATORE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 46/90 ART. 1 C. 1 LETTERA C) E, PER IMPIANTI A GAS, ANCHE LETTERA E).	
DELEGA AL TERZO RESPONSABILE	
OVE NON INTENDA PROVVEDERE DIRETTAMENTE, IL PROPRIETARIO (O L'AMMINISTRATORE) HA LA	

FACOLTÀ DI DELEGARE GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA AD UN TERZO.	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (ART 15 COMMA 5 D.LGS 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 1.000,00
SI VEDANO ANCHE GLI SPECIFICI REQUISITI RICHIESTI ED I COMPITI DEL TERZO RESPONSABILE NELLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA.	

(4) TERZO RESPONSABILE	
REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE - DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI (LEGGE 46/90 - ART. 1 C. 1 LETTERA C, E, PER IMPIANTI A GAS, ANCHE LETTERA E) E DEVE COMUNQUE AVERE IDONEA CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA (DPR 412/93 - ART. 1 C. 1 LETTERA O E D.LGS 311/06 ALLEGATO A PUNTO 38). - IN CASO DI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE PN > 350 KW DEVE POSSEDERE ULTERIORI REQUISITI: ISCRIZIONE AD ALBI NAZIONALI TENUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PERTINENTI PER CATEGORIA OPPURE ISCRIZIONE AD ELENCHI EQUIVALENTI DELL'UNIONE EUROPEA OPPURE CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE NORME UNI EN ISO 9000 (QUEST'ULTIMA SEMBRA ESSERE, ALLO STATO ATTUALE, L'UNICA OPZIONE DISPONIBILE); IN OGNI CASO DEVE POSSEDERE CONOSCENZE TECNICHE ADEGUATE ALLA COMPLESSITÀ DELL'IMPIANTO A LUI AFFIDATO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 3). - NON PUÒ DELEGARE AD ALTRI LE RESPONSABILITÀ ASSUNTE E PUÒ RICORRERE SOLO OCCASIONALMENTE AL SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ DI SUA COMPETENZA, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLA LEGGE 46/90, PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, E FERMA RESTANDO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1667 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 1). - NON PUÒ FORNIRE ENERGIA PER IL MEDESIMO IMPIANTO, A MENO CHE LA FORNITURA SIA EFFETTUATA NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 1).	
OBBLIGHI	SANZIONI
ADEMPIERE A TUTTI I COMPITI CHE IL DECRETO PONE A CARICO DEL PROPRIETARIO	da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00 (ART 15 COMMA 5 D.LGS 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 2.000,00
PREDISPORRE IN FORMA SCRITTA L'ATTO DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ (CHE LO ESPONE TRA L'ALTRO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 10 - ART. 34 C. 5) E CONSEGNARNE COPIA AL PROPRIETARIO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 1)	
COMUNICARE LA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE ENTRO SESSANTA GIORNI ALL'ENTE DI CONTROLLO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 6).	
COMUNICARE ALL'ENTE DI CONTROLLO EVENTUALI REVOCHE O DIMISSIONI DALL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, NONCHÈ VARIAZIONI DI CONSISTENZA O DI TITOLARITÀ DELL'IMPIANTO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 6)	
IN CASO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE, CONSEGNARE AL PROPRIETARIO O ALL'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE SUBENTRANTE L'ORIGINALE DEL LIBRETTO, ED EVENTUALI ALLEGATI, IL TUTTO DEBITAMENTE AGGIORNATO (DPR 412/93 - DPR 551/99 - ART. 11 C. 11).	

(5) MANUTENTORE DELL'IMPIANTO TERMICO	
(APPOSITAMENTE INCARICATO DAL PROPRIETARIO CHE CONSERVA LA RESPONSABILITÀ O TERZO RESPONSABILE O SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTERNO)	
OBBLIGHI	SANZIONI
ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO (ALLEGATO L COMMA 5 AL D.LGS 311/06): - SEGUENDO LE ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REGOLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE RESE DISPONIBILI DALL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO; - SEGUENDO QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO TERMICO, ELABORATE DAL FABBRICANTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (NEI CASI IN CUI NON SIANO DISPONIBILI NÉ REPERIBILI LE ISTRUZIONI DELL'IMPRESA INSTALLATRICE DELL'IMPIANTO, COME È ATTUALMENTE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI PRATICI). NEL CASO DI NON DISPONIBILITÀ DI TALE DOCUMENTAZIONE IL PROPRIETARIO, IL CONDUTTORE, L'AMMINISTRATORE O TERZO RESPONSABILE DEVONO FARSI PARTE ATTIVA PER REPERIRE COPIE DELLE ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO (ALLEGATO L COMMA 4 AL D.LGS 311/06); - SEGUENDO LE PRESCRIZIONI E CON LA PERIODICITÀ PREVISTA DALLE VIGENTI NORMATIVE UNI E CEI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELLE RESTANTI PARTI DELL'IMPIANTO TERMICO E DEGLI APPARECCHI E DISPOSITIVI PER I QUALI NON SIANO DISPONIBILI LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE RELATIVE ALLO SPECIFICO MODELLO;	da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00 e COMUNICAZIONE ALLA CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di APPARTENENZA (ART. 15 COMMA 6 D.LGS. 192/05) Sanzione Amministrativa di Euro 2.000,00
ESEGUIRE GLI INTERVENTI CORRETTIVI SOTTO LA GUIDA DEL PROPRIETARIO (O CONSULENTE DEL PROPRIETARIO) O DEL TERZO RESPONSABILE.	
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE, REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN RAPPORTO DA RILASCIARE AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO; PER IMPIANTI CON PN < 35 KW TALE RAPPORTO DEVE ESSERE CONFORME ALL'ALLEGATO G AL D.LGS 311/06 E ALL'ALLEGATO F AL MEDESIMO DECRETO PER IMPIANTI CON PN.> 35 KW.	

PARTE QUINTA

Art. 24 – Settore competente.

1. La Direzione Ambiente - Servizio Energia del Comune di Firenze, viene individuato, ai sensi della Legge n.241 del 7.8.90, come l'unità organizzativa responsabile che procederà all'istruttoria degli adempimenti conseguenti alle verifiche degli impianti e disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 25 – Unità organizzativa comunale.

1. Il Dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.241/90, assegnerà a sé o ad altro dipendente del Comune di Firenze la responsabilità del procedimento amministrativo RELATIVO AL SERVIZIO CENSIMENTO E CATASTO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE DI ENERGIA TERMICA RIGUARDO AGLI IMPIANTI TERMICI; PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, DI VERIFICA E DI CONTROLLO ai sensi dell'art. 31, comma 3 Legge n. 10/91.
2. Il Responsabile del procedimento nominerà, a sua volta, un Responsabile dell'istruttoria.
3. L'Unità Organizzativa, il nominativo del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria ed un riferimento telefonico devono essere riportati su tutti gli atti inerenti l'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 26 – Modifiche al procedimento istruttorio.

1. Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere modificato o integrato mediante atto del Dirigente del Servizio competente del Comune di Firenze ai sensi della vigente normativa.

Art. 27 – Entrata in vigore.

1. Ai sensi del vigente Statuto del Comune di Firenze si dispone che il presente Regolamento entra in vigore immediatamente alla sua approvazione
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni di altri regolamenti in contrasto con il presente.